Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8
Testo unico in materia di sport.

(omissis)

Art. 18

(Contributi per il sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilità o disagio)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, per l'acquisto di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti, e per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità o disagio.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i seguenti soggetti, aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia e costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda:

a) associazioni sportive affiliate a Federazioni sportive paralimpiche, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate riconosciute dal Comitato Paralimpico Italiano (CIP);

b) associazioni sportive affiliate all'Associazione nazionale delle polisportive per l'integrazione sociale (ANPIS);

c) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione di attività e manifestazioni sportive, anche integrate, finalizzate a promuovere la pratica sportiva e l'integrazione delle persone con disabilità e che operano in modo continuativo in tale ambito;

d) comitati organizzatori locali, formalmente costituiti, per l'organizzazione di manifestazioni sportive, anche integrate, finalizzate a promuovere la pratica sportiva e l'integrazione delle persone con disabilità.

3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda non è richiesto ai soggetti di cui al comma 2, lettera d).

4. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), accedono ai contributi di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento dello stanziamento complessivo.

5. I soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), accedono ai contributi di cui al comma 1, nella misura massima del 20 per cento dello stanziamento complessivo.

(omissis)

Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11,12,13,14,16,18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport).

CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n.8 (Testo unico in materia di sport), in attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 8/2003, di seguito denominata legge.

Art. 2
(Spesa ammissibile)

1. Nell'ambito della concessione dei contributi di cui al presente regolamento, la spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

a) è relativa esclusivamente all'iniziativa finanziata;
b) è sostenuta dal soggetto che riceve il contributo;
c) è sostenuta successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo entro e non oltre il termine di rendicontazione dello stesso.
2. Per spesa ammissibile si intende il totale delle uscite detratte le entrate e escluso l'importo del contributo richiesto ai sensi della normativa regionale cui si riferisce la domanda di contributo.

Art. 3
(Attività istruttoria)

1. Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità. Il Servizio dell'Amministrazione regionale, competente in materia di sport, di seguito denominato Servizio, può chiedere, una sola volta, eventuali integrazioni e chiarimenti ai fini istruttori, assegnando il termine perentorio di quindici giorni per la presentazione delle stesse. Trascorso inutilmente il termine di quindici giorni, la domanda viene dichiarata inammissibile. Il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione delle integrazioni richieste nel rispetto dei termini suindicati.
(omissis)

CAPO VII

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE
(Contributi per il sostegno della pratica sportiva delle persone con disabilità)

Art. 34
(Presentazione delle domande)

1. Per accedere ai contributi per il sostegno della pratica sportiva delle persone con disabilità i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge, presentano la domanda di concessione del contributo al Servizio dall'1 al 31 gennaio di ogni anno, utilizzando i modelli di cui agli allegati C e D, reperibili sul sito web istituzionale della Regione.
2. Le domande di contributo vengono presentate per le iniziative che si svolgono nell'anno di presentazione delle stesse.
3. Per le iniziative di cui all'articolo 18, comma 1, della legge, riguardanti l'organizzazione di manifestazioni sportive, la domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, a una sola manifestazione.
4. Per le iniziative di cui all'articolo 18, comma 1, della legge, riguardanti l'acquisto di attrezzature specializzate, equipaggiamenti, mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità, la domanda può riferirsi a una sola tipologia di tali interventi.
5. In caso di più domande, per le iniziative di cui al comma 3, verrà ritenuta valida la domanda recante il punteggio più alto; per le iniziative di cui al comma 4, verrà ritenuta valida la domanda recante il preventivo più basso.
6. Le domande debitamente sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente sono corredate da:
a) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente, qualora non già in possesso del Servizio, oppure, se variato successivamente all'ultima trasmissione;
b) una relazione illustrativa chiara e esaustiva dell'iniziativa che si intende realizzare;
c) un preventivo dettagliato delle entrate e delle spese, cui si riferisce il contributo, ripartito nelle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 39, con specifica evidenza delle previsioni di contribuzione diversa da quella richiesta dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge;
d) fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente.

7. Le domande di contributo per le iniziative di cui al comma 4 devono essere corredate, unitamente alla documentazione di cui al comma 6 e a pena di inammissibilità, di almeno tre preventivi, contenenti ciascuno una offerta per la fornitura delle attrezzature specializzate o degli equipaggiamenti o dei mezzi di trasporto delle persone con disabilità.

Art. 35
(Casi di esclusione)

1. Sono inammissibili le domande di contributo:
a) non presentate nei termini di cui all'articolo 34, comma 1;
b) presentate da soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge, fatta eccezione per i soggetti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge;
c) prive della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente;
d) recanti la realizzazione dell'iniziativa da parte di un soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di contributo;
e) non regolarizzate entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1;
f) inerenti le manifestazioni sportive, di rilievo nazionale ed internazionale, che si svolgono interamente fuori del territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
g) non corredate, in sede di presentazione della domanda, da almeno tre preventivi per le iniziative di cui all'articolo 34, comma 4;
h) che si riferiscono a più manifestazioni sportive o a più interventi.

Art. 36
(Criteri di valutazione)

1. Le domande di contributo per l'organizzazione di manifestazioni sportive di cui all'articolo 18, comma 1, della legge, sono valutate sulla base dei seguenti criteri:
a) manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari ufficiali, organizzate da associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive paralimpiche del Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
b) manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate a Enti di promozione sportiva e a Discipline sportive associate riconosciute dal CIP;
c) manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate all'Associazione nazionale delle polisportive dilettantistiche per l'integrazione sociale (ANPIS);
d) manifestazioni sportive di altre associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione in modo continuativo di attività e manifestazioni sportive, anche integrate, a favore dei soggetti diversamente abili e manifestazioni sportive organizzate dai Comitati organizzatori locali;
e) ricorrenza della manifestazione;
f) numero di atleti partecipanti;
g) partecipazione di atleti o squadre nazionali o internazionali;
h) numero di giorni effettivi di svolgimento;
i) indicazione di inserimento nel calendario federale regionale o nazionale o internazionale;
j) diffusione mediatica di livello regionale o nazionale;
k) forte impatto sociale e territoriale della manifestazione determinato da: organizzazione di eventi collaterali, partecipazione di scuole, presenza di testimonials di livello almeno nazionale; per ciascuno di questi tre requisiti viene assegnato un punteggio di 0,1.
2. Le domande di contributo per l'acquisto di attrezzature specializzate, di equipaggiamenti e di mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità di cui all'articolo 18, comma 1, della legge, sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

a) acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate alle Federazioni Paralimpiche del Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
b) acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate a Enti di promozione sportiva e Discipline associate riconosciute dal CIP;
c) acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate all'Associazione nazionale delle polisportive dilettantistiche per l'integrazione sociale (ANPIS);
d) acquisti effettuati da associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione in modo continuativo di manifestazioni sportive, anche integrate, a favore dei soggetti diversamente abili e acquisti effettuati dai Comitati organizzatori locali.

Art. 37
(Determinazione della graduatoria)

1. In applicazione dei criteri di cui all'articolo 36, comma 1, viene assegnato a favore di ciascuna manifestazione sportiva un punteggio così determinato:
a) 3 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale inserite nei rispettivi calendari ufficiali, organizzate da associazioni sportive affiliate a Federazioni sportive paralimpiche riconosciute dal CIP;
b) 2,5 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate a Enti di promozione e a Discipline associate, riconosciute dal CIP;
c) 2 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate all'ANPIS;
d) 1,5 punti per le manifestazioni sportive di altre associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che prevedono tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione in modo continuativo di attività e manifestazioni sportive a favore dei soggetti diversamente abili e per le manifestazioni sportive organizzate dai Comitati organizzatori locali;
e) un punteggio di 0,1 oppure 0,2 oppure 0,3 punti sulla base, rispettivamente, della minore, media o maggiore incidenza di ciascuno dei parametri di cui all'articolo 36, comma 1, lettere e), f), g), h), i), j), k), come da allegato C.
2. In caso di parità nella graduatoria determinata ai sensi del comma 1, opera il criterio residuale di ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo di protocollo in arrivo apposto dall'Ufficio protocollo del Servizio.
3. In applicazione dei criteri di cui all'articolo 36, comma 2, viene assegnato a favore di ciascun intervento un punteggio così determinato:
a) 3 punti per acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate a Federazioni sportive paralimpiche, riconosciute dal CIP;
b) 2,5 punti per acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate a Enti di promozione sportiva e a Discipline associate riconosciute dal CIP;
c) 2 punti per acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate all'ANPIS;
d) 1,5 punti per acquisti effettuati da altre associazioni e società sportive che prevedono tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione in modo continuativo di manifestazioni sportive a favore dei soggetti diversamente dotati.
4. In caso di parità nella graduatoria determinata ai sensi del comma 3, opera il criterio residuale di ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo di protocollo in arrivo apposto dall'Ufficio protocollo del Servizio.
5. Con decreto del Direttore centrale competente è approvata la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, delle iniziative ammesse a contributo e di quelle ammissibili a contributo ma non finanziate per carenza di risorse, nonché l'elenco delle iniziative inammissibili a contributo con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

6. Nel caso di rinuncia da parte di beneficiari o di disponibilità di ulteriori risorse, si procede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 38
(Misura del contributo, modalità di concessione e di erogazione)

1. In sede di riparto dei fondi per l'organizzazione delle manifestazioni sportive di cui all'articolo 18, comma 1, della legge, almeno l'80 per cento dello stanziamento complessivo è utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 36, comma 1, lettere a), b), c); il restante importo, non superiore al 20 percento dello stanziamento, è utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d).
2. La misura massima del contributo corrispondente al punteggio massimo teorico è pari a euro 10.000,00.
3. La misura del contributo è determinata in ordine decrescente rispetto alla misura massima stabilita ai sensi del comma 2 riducendo tale misura della percentuale fissa del 2,5 per cento per ogni decimo di punto in meno assegnato.
4. L'importo contributivo può essere pari al 100 percento della spesa ammissibile, di cui alla domanda.
5. La misura del contributo calcolata ai sensi del comma 3 è soggetta a diminuzione nei seguenti casi:
a) se la misura del contributo risulta superiore al 100 percento della spesa ammissibile;
b) se la misura del contributo risulta superiore all'importo del contributo richiesto dal soggetto nella relativa domanda.
6. Le iniziative sono finanziate secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza delle risorse disponibili. In caso di parità nella graduatoria opera il criterio di ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo del codice apposto dall'ufficio protocollo del Servizio.
7. Il Servizio concede il contributo assegnato e liquida, in via anticipata, su richiesta del beneficiario, l'importo contributivo nella misura del 100 percento.

Art. 39
(Tipologia delle spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese, direttamente riconducibili alla manifestazione, aventi ad oggetto:
a) costi relativi al trasferimento, al vitto, al pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, per atleti, tecnici, arbitri, cronometristi, giudici di gara, dirigenti, relatori, docenti e collaboratori;
b) compensi per docenti, relatori, arbitri, tecnici, giudici di gara, cronometristi e collaboratori; in tali casi sono ammesse solo le spese comprovate da buste paga o note di pagamento o parcelle;
c) affitto di impianti e costi per l'allestimento delle sedi dell'iniziativa;
d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;
e) acquisto di premi quali medaglie, trofei e gadget;
f) stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
g) spese per l'assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti all'iniziativa;
h) spese per coperture assicurative e spese per tasse alle Federazioni e alle organizzazioni sportive.
2. Sono ammissibili a contributo per le iniziative di cui all'articolo 34, comma 4, le spese per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto dei disabili, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti per lo svolgimento di attività sportive da parte di disabili, per un importo pari alla offerta contenuta nel preventivo più basso tra quelli allegati alla domanda.

Art. 40
(Rendicontazione del contributo)

1. Ai fini della rendicontazione del contributo, il beneficiario presenta la documentazione giustificativa della spesa con le seguenti modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 7/2000:
a) elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese in ordine all'utilizzo del contributo, a firma del legale rappresentante.

2. I soggetti beneficiari, unitamente alla documentazione di cui al comma 1, lettera a), presentano a firma del legale rappresentante:
a) una relazione illustrativa sulla iniziativa svolta, oggetto del contributo;
b) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente l'indicazione degli altri eventuali contributi pubblici e privati nonché delle altre entrate, ottenuti per la stessa iniziativa, la cui sommatoria non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario.
3. Le spese sono rendicontate fino all'ammontare complessivo del contributo.
4. Le spese rendicontate devono rientrare nelle stesse tipologie di quelle indicate nel preventivo di cui alla domanda. Per le iniziative di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), le spese di vitto e alloggio sono ammesse a contributo per una quota massima del 50 percento delle spese rendicontate di cui al comma 3.
5. Il termine di presentazione del rendiconto è perentorio ed è fissato nel decreto di concessione del contributo del Direttore del Servizio.

Art. 41
(Rideterminazione del contributo)

1. Il contributo regionale è rideterminato e ridotto qualora dal rendiconto relativo all'iniziativa finanziata:
a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
b) la spesa rendicontata è inferiore al contributo concesso.
2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'importo del contributo, come rideterminato, è comunque non inferiore al 50 percento del contributo concesso, caso in cui si procede alla revoca dell'intero contributo.

Art. 42
(Revoca del contributo)

1. Alla revoca del contributo concesso si procede nei seguenti casi:
a) rinuncia del beneficiario;
b) se la documentazione a rendiconto non viene trasmessa entro il termine perentorio di scadenza di presentazione della rendicontazione di cui al decreto di concessione;
c) se la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile è incompleta o non corrispondente alle tipologie di spesa preventivate e, richiesti chiarimenti e integrazioni, questi non vengono forniti nel termine assegnato;
d) se l'iniziativa realizzata non corrisponde a quella presentata nella domanda di contributo;
e) in caso di mancata realizzazione nell'anno per il quale è stata presentata la domanda di contributo;
f) se l'iniziativa viene realizzata da soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di contributo;
g) se l'importo rendicontato è inferiore al 50 per cento dell'ammontare del contributo concesso

(omissis)